

CONCORDATO PREVENTIVO

**Aggiornata
al 5.9.2024**

Sostituisce la Scheda del 1.7.2024

D.Lgs. n. 13/2024

La riforma fiscale ha introdotto il **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Con tale strumento, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, le imprese e i professionisti di minori dimensioni concordano in via preventiva il reddito d'impresa o di lavoro autonomo (nonché il VAP IRAP) da dichiarare nel periodo oggetto di concordato; su tale reddito sono liquidate le imposte, **a prescindere dal reddito effettivamente conseguito**. Per effetto del decreto correttivo della riforma è stata prevista per gli anni concordati l'applicazione di una flat tax sul maggior reddito concordato con aliquota variabile tra il 3% e il 15%.

Secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Decreto la proposta è elaborata a partire dai dati inseriti nell'apposita procedura informatica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate dal 15.6.2024; per i contribuenti forfetari la procedura informatica è disponibile dal 15.7.2024. **Il contribuente è libero o meno di accettare la proposta del fisco.**

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono l'attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569:

- che **applicano gli ISA**, ossia che esercitano un'attività per la quale sono previsti gli ISA e **non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2023)**;
- **in regime forfetario**.

La disciplina, pur essendo unitaria, è differenziata per i soggetti ISA (articoli da 10 a 22 del Decreto) e per i forfetari (articoli da 23 a 33 del Decreto) tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti, anche in ordine alle diverse informazioni in possesso da parte dell'Agenzia Entrate.



Il concordato **non ha alcun effetto ai fini dell'IVA** i cui adempimenti formali nonché di versamento dell'imposta restano quelli ordinariamente previsti.

Il reddito concordato **ha effetto ai fini previdenziali**, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo maggiore.

PROPOSTA DEL FISCO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'effettuazione della proposta da parte del Fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati del fisco nonché **dei dati relativi al 2023** (periodo precedente a quello concordato) presenti nel mod. ISA e più in generale nella dichiarazione redditi.

La **proposta di reddito concordato**, dal punto di vista pratico:

- per i soggetti ISA **scaturisce direttamente dal software di calcolo ISA** (previa compilazione del relativo modello incluso il nuovo quadro P);
- per i forfetari con **analogo software** integrato nel mod. REDDITI (previa compilazione del quadro LM, sez. VI);

secondo le specifiche stabilite con DM 14.6.2024 per i soggetti ISA e con DM 15.7.2024 per i forfetari. L'art. 2 di tale ultimo decreto ha specificato che la proposta per i forfetari è elaborata per **soggetti con ricavi/compensi 2023 non superiori a € 85.000**.

La proposta **non deriva** quindi **da una specifica comunicazione al contribuente da parte dell'Agenzia**.

L'accettazione del contribuente avviene mediante sottoscrizione:

- per i **soggetti ISA** del **quadro P** integrato nel mod. ISA;
- per i **forfetari** del **quadro LM**, sez. VI del mod. REDDITI PF;

entro il **31 ottobre 2024**, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

SOCI E ASSOCIATI

L'accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.

	SOGGETTI ISA (2024-2025)	FORFETARI (2024)
Requisiti Art. 10 ISA Art. 23 forfetari	Applicazione ISA. Non possono accedere i soggetti con cause di esclusione nell'anno precedente (2023) Assenza debiti tributari/contributivi o estinzione entro il 31.10.2024 se residuo < € 5.000	Assenza debiti tributari/contributivi o estinzione degli stessi entro il 31.10.2024 se importo residuo < € 5.000
Cause di esclusione CPB è sufficiente anche il verificarsi di una sola causa Art. 11 ISA Art. 24 per forfetari	Omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-2022-2023) Condanna per reati, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio Presenza di redditi esenti che concorrono alla base imponibile in misura superiore al 40% Passaggio nel 2024 al regime forfetario Operazioni straordinarie nel 2024	Omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-2022-2023) Condanna per reati, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio Inizio attività nel periodo precedente (2023)
Effetti accettazione Art. 12 ISA Art. 22 per forfetari	Dichiarare gli importi concordati per il 2024 e 2025, ossia il reddito derivante dalla proposta, eventualmente rettificato da plus/minusvalenze e sopravvenienze nonché dalle perdite su crediti (MIN € 2.000) Analoga regola per l'IRAP (MIN € 2.000)	Dichiarare gli importi concordati, ossia il reddito derivante dalla proposta per il 2024 al netto dei contributi previdenziali (MIN € 2.000)
Adempimenti contabili e fiscali Art. 13 ISA Art. 26 per forfetari	Permangono gli obblighi di fatturazione, registrazione e invio dei corrispettivi telematici, di tenuta delle scritture contabili e redazione della dichiarazione dei redditi incluso il mod. ISA, nonché della dichiarazione IRAP	Permangono gli obblighi di fatturazione e invio dei corrispettivi telematici, conservazione delle fatture e redazione della dichiarazione dei redditi
Benefici Art. 19 ISA Art. 34 entrambi	Riconosciute premialità ISA anche ai fini IVA (esclusione società di comodo, esonero visto, no accertamenti analitico-presuntivi) Esclusione da accertamenti ex art. 39, DPR 600/73 (imposte sui redditi)	
Acconto Art. 20 ISA Art. 31 per forfetari	L'acconto 2024 con metodo storico è calcolato incrementando il maggior reddito / VAP IRAP concordato rispettivamente in misura pari al 10% / 3%	L'acconto 2024 con metodo storico è calcolato incrementando il maggior reddito concordato rispettivamente in misura pari al 10% o al 3% per forfetari start up
Flat-tax Art. 20-bis ISA Art. 31-bis per forfetari	Sul maggior reddito concordato imposta sostitutiva differenziata in relazione al punteggio ISA (pari o superiore a 8 -> 10%, pari o superiore a 6 -> 12%, inferiore a 6 -> 15%)	Sul maggior reddito concordato imposta sostitutiva del 10% o del 3% per forfetari start up
Cessazione dall'anno in cui si verifica Art. 21 ISA Art. 32 per forfetari	Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'attività esercitata (modifica ISA applicabile) nel biennio concordato rispetto al periodo precedente ▪ cessa l'attività ▪ adotta il regime forfetario ▪ effettua un'operazione straordinaria ▪ dichiara ricavi/compensi > € 7.746.853 	Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ modifica l'attività esercitata (modifica coefficiente redditività) nell'anno concordato rispetto a quella del periodo precedente ▪ cessa l'attività ▪ dichiara ricavi/compensi > € 150.000
Decadenza retroattiva per tutti i periodi concordati Art. 22 ISA Art. 33 per forfetari	Il CPB cessa di produrre effetto per entrambi i periodi concordati se: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a seguito di accertamento risultano ricavi non dichiarati o costi fittizi superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente ▪ commesse altre violazioni non lievi ▪ a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito o VAP diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta ▪ vengono meno i requisiti ex art. 10, co. 2 	Il CPB cessa di produrre effetto per il periodo concordato se: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a seguito di accertamento risultano ricavi non dichiarati superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente ▪ commesse altre violazioni non lievi ▪ a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta ▪ vengono meno i requisiti ex art. 33